

LICEI MUSICALI – mobilità professionale propedeutica 2017/2018 (CCNI Mobilità 2017/2018 dell'11 aprile 2017 – OM 221/2017)

Sezione Mobilità MIUR con tutta la documentazione: http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml

- Chi può presentare domanda (CCNI – art. 4, commi 9 e 10)

- Possono presentare domanda di passaggio (di cattedra o di ruolo) il personale educativo e i docenti (con contratto a tempo indeterminato) abilitati per le classi di concorso vecchio ordinamento Ex A031 - Ex A032 - Ex A077 che abbiano già insegnato nei licei musicali ex sperimentali (ante 2010/2011) ed ordinamentali (dal 2010/2011 ad oggi) per almeno un anno scolastico (il servizio è valido se prestato per almeno 180 giorni) secondo l'ordine di priorità specificato dall'art. 4 commi 9 e 10 (vedere il dettaglio più avanti).
- L'anno in corso è valido ai fini del requisito di priorità (art. 4, commi 9 e 10), purché si siano maturati 180 giorni di servizio alla data di scadenza di presentazione delle domande, non è valido per la determinazione del punteggio in base alla tabella B – Mobilità Professionale allegata al CCNI Mobilità 2017/2018 dell'11 aprile 2017 (è specificato all'inizio delle note comuni alle tabelle di valutazione).
- Possono presentare la domanda anche i titolari su posto di sostegno (abilitati per le classi di concorso di cui sopra e con servizio nei licei musicali) che abbiano terminato il quinquennio di permanenza su sostegno (art. 23, comma 11 CCNI). Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso (Art. 23, comma 8 CCNI).
- Il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 commi 9 e 10 può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo (art. 4 comma 11).
- I docenti che non hanno maturato almeno 1 anno (180 giorni) di servizio nei licei musicali non possono produrre domanda né tramite istanze online (poiché l'applicazione non prevede la possibilità di scelta di nessuna delle classi di indirizzo del liceo musicale) né tramite i modelli cartacei, che sono destinati solo a chi ha già insegnato nei licei musicali con i requisiti di cui all'art. 4, commi 9 e 10.

- Per quante e quali classi di concorso si può presentare domanda

Si può chiedere il passaggio per tutte le classi di concorso per cui si è maturato il requisito del servizio. Le classi di concorso per le quali si può chiedere il passaggio sono:

A053	Storia della musica
A055	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inserire il codice della classe di concorso della specifica disciplina)*
A063	Tecnologie musicali
A064	Teoria analisi e composizione

* Si intende che tra parentesi va inserito il nome dello strumento, metodo utilizzato anche nel Bando di Concorso a Cattedra DDG 106/2016, dal momento che fino ad oggi il DPR 19/2016 non ha previsto sottocodici A055 come accade, invece, per A056.
Vedere anche la tabella confluente e nuove classi di concorso del MIUR (http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/allegati/tabelladiconfluenza.xlsx)

Poiché la Classe di Concorso A055, in base al DPR 19/2016, comprende sia l'insegnamento di "Esecuzione ed interpretazione" che "Laboratorio di musica d'insieme", i servizi prestati su entrambi gli insegnamenti sono utili per determinare l'anzianità di servizio per il passaggio su A055 nella specialità strumentale per la quale si ha il titolo di accesso. Nella dichiarazione dei servizi va, però, indicato chiaramente il tipo di insegnamento su cui si è prestato servizio (ad esempio: A055 - Strum. Mus. negli ist. di istr. Sec. di II gr. – Esecuzione ed Interpretazione (Violino), A055 - Strum. Mus. negli ist. di istr. Sec. di II gr. – Laboratorio di Musica d'Insieme (sottosezione "Musica da Camera").

- Termini per le operazioni (art. 2 OM 221/2017)

- Presentazione delle domande dal 13 aprile 2017 al 6 maggio 2017
- termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 18 maggio 2017
- pubblicazione dei movimenti:
 - 7 giugno 2017, movimenti ai sensi del comma 9 dell'art 4 del CCNI
 - 12 giugno 2017, movimenti ai sensi del comma 10 dell'art 4 del CCNI
- Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..
- Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 8 maggio 2017 (dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all'ufficio dei posti disponibili)
- Le operazioni di mobilità professionale sulle nuove classi di concorso dei licei musicali rientrano tra le OPERAZIONI PROPEDEUTICHE di cui all'Allegato 1 del CCNI, quindi, prima dell'inizio delle effettive operazioni di mobilità, rendendo disponibili i posti che eventualmente si dovessero liberare per le successive operazioni di mobilità territoriale e professionale.

- Presentazione delle domande

- La domanda si invia in forma cartacea all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia in cui è situato il liceo richiesto, utilizzando i modelli presenti nella sezione Mobilità del sito MIUR, LM1 (per chi ha i requisiti di cui all'art. 4 comma 9, lettere "a" e "b") ed LM2 (ai sensi dell'art. 4 comma 10).
- Si possono inviare anche tutti e due i modelli, così come uno solo dei due (tenendo presente che le operazioni del comma 9 precedono il comma 10).
- Alla domanda vanno allegati l'Allegato 4 e la dichiarazione personale (autocertificazione) per attestare i titoli posseduti, che verranno valutati in base alla Tabella B – Mobilità Professionale, che non prevede la valutazione delle esigenze di famiglia. Eventualmente, va allegata la documentazione utile per usufruire delle precedenza, previste solo per i non vedenti (art. 3 L. 28/3/91 N. 120) e gli emodializzati (art 61 L. 270/82).
- In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10 dell'art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9, dato che l'ottenimento del passaggio ai sensi del comma 9 dell'art 4 del CCNI annulla la domanda presentata ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.
- Contestualmente è possibile presentare anche domanda online per la mobilità territoriale o professionale, ma l'ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l'annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate.
- Nella domanda, alla voce classe di concorso di titolarità, va indicato il nuovo codice secondo la [tabella di confluenza](#) (eventualmente, tra parentesi, si può aggiungere anche ex "codice vecchia classe di concorso"). Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.
- Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 14 comma 1 dell'OM 221/2017 la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
- Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nell'art. 16 comma 1 dell'OM 221/2017 non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 dell'OM 221/2017.

- Requisiti

➤ Si procederà ai passaggi secondo le seguenti priorità:

I. Art. 4 Comma 9 CCNI (*Domanda con Modello LM1: può essere presentata esclusivamente nella provincia e per gli istituti di attuale servizio e il docente deve essere attualmente in servizio per ogni disciplina richiesta. Chi è in servizio in più istituti e/o su più discipline deve indicare l'ordine di preferenza degli istituti e delle discipline richieste*):

- a) il personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi (3) nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (4) ha la precedenza su tutti gli aspiranti ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio. In questo caso valgono, ai fini della graduazione di detto personale, i titoli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 2 – mobilità professionale,
- b) successivamente ha diritto alla precedenza, ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio, il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituiti a partire dall' a.s. 2010/11(5), graduato in base al numero degli anni di effettivo servizio e, in caso di uguale numero di anni, secondo le tabelle di cui all'allegato 2 – mobilità professionale.

(3) Per anno si intende un periodo di effettivo servizio di almeno 180 giorni

(4) Elenco dei Licei Musicali sperimentali (nota Miur 8822/14):

1. Liceo musicale sperimentale annesso al Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" – PARMA
2. Istituto Superiore Artistico "Augusto Passaglia" – LUCCA
3. Liceo musicale sperimentale – Conservatorio "Giuseppe Verdi" – MILANO
4. Liceo ginnasio e musicale "Francesco Petrarca" – AREZZO
5. Liceo Classico "Archita" – Istituto magistrale "Andronico" – TARANTO
6. Liceo artistico . indirizzo musicale – "Ego Bianchi" – CUNEO
7. Istituto magistrale – Liceo pedagogico musicale "Giuseppe Rechichi" – CINQUEFRONDI – REGGIO CALABRIA
8. Liceo socio-psico-pedagogico musicale "Don Milani" – ACQUAVIVA DELLE FONTI – BARI
9. Istituto Istruzione Superiore – Indirizzo pedagogico musicale - "Sebastiano Satta" – NUORO
10. Istituto istruzione superiore - Indirizzo pedagogico musicale "Giovanni Verga" – MODICA (RAGUSA)

(5) si considerano unicamente i licei istituiti nel 2010/11 o negli anni successivi ai sensi del DPR 89/10

Chiarimenti dell'OM 221/2017 (art. 14 commi 5, 6 e 7):

- I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dell'art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) sulle discipline caratterizzante i licei musicali e sono attualmente utilizzati su più di una di tali discipline nello stesso liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuna di esse, indicando l'ordine di preferenza tra le due o più discipline.
- I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra sulle discipline caratterizzante i licei musicali ai sensi dell'art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) e sono attualmente utilizzati su più di un liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuno di essi, anche di diversa provincia, indicando l'ordine di preferenza tra le scuole e inviando le domande, in caso di licei collocati in diverse province, ad entrambe le province di competenza.
- Ai fini del comma 9 dell'art 4 del CCNI il computo degli anni di servizio utili per il passaggio di ruolo o di cattedra in ciascun liceo musicale di attuale servizio viene calcolato per tutti gli anni prestati nel medesimo a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

II. Art. 4 comma 10 (Domanda con Modello LM2):

Il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo viene successivamente graduato ai fini del passaggio sulla base degli anni di effettivo servizio nei licei musicali (3) e, in caso di concorrenza, in base ai titoli previsti dalle tabelle di cui all' allegato 2. Può essere richiesto il passaggio verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia

(3) Per anno si intende un periodo di effettivo servizio di almeno 180 giorni

Chiarimenti dell'OM 221/2017 (art. 14 comma 8):

- Ai fini del comma 10 dell'art 4 del CCNI sono calcolati tutti gli anni prestati nei licei musicali per ciascuna disciplina specifica nelle rispettive graduatorie a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

- Contingente, gestione, valutazione, graduatorie e procedure di assegnazione

- Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale (art. 8 comma 12 CCNI).
- Il contingente verrà stabilito a livello provinciale e per ogni classe di concorso. Il numero di posti disponibili per ogni classe di concorso dipende da consistenze autorizzate dal MEF e da regole e procedure che saranno individuate con apposita circolare sugli organici. La materia non è oggetto di contrattazione ma solo di informativa. Comunque, il termine ordinatorio (quindi, suscettibile di variazione se necessario) per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 18 maggio 2017, per cui, prima di quella data dovranno essere state completate tutte le procedure.
- Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti provvederanno autonomamente alla gestione e valutazione delle domande, nonché a definire le rispettive graduatorie provinciali per ciascuna classe di concorso.
- Per l'individuazione degli aventi titolo da confermare nella sede di servizio ai sensi dell'art. 4 comma 9 verranno definite due graduatorie provinciali, per ogni classe di concorso:
 - una per la lettera "a", solo nelle province dove sono situati gli ex licei sperimentali (vedere elenco alla pagina 3) e per i docenti in servizio in tali licei. Per rientrare in questa graduatoria servono almeno 10 anni continuativi (ma vi sono docenti che hanno anche più di 30 anni di servizio nel liceo musicale ex sperimentale di attuale servizio);
 - una per la lettera "b" (per i licei ordinamentali dal 2010/2011 ad oggi). Per rientrare in questa graduatoria è valido anche il servizio dell'anno in corso;
 - per queste graduatorie valgono solo gli anni prestati nel singolo liceo (se si hanno 4 anni nel liceo A e 2 nel liceo B di attuale servizio il numero di anni validi è "due anni").
- Per l'individuazione degli aventi titolo, in subordine al comma 9, ai sensi l'art. 4 comma 10 verrà definita una graduatoria provinciale, per ogni classe di concorso, in base agli anni di servizio nei licei musicali totali (anche se prestati su diversi licei musicali, di diverse province e anche se all'epoca del servizio non si aveva ancora il contratto a tempo indeterminato).

- Ciascuna di queste graduatorie verrà suddivisa per fasce in base agli anni di servizio prestati e all'interno di ogni fascia i docenti verranno ancora graduati in base al punteggio ottenuto con la valutazione dei titoli (con Tabella B – Mobilità Professionale):
 - quindi, accantonati i posti per i vincitori di concorso e determinati il numero di posti disponibili per i passaggi e per ogni classe di concorso a livello provinciale, si procederà all'assegnazione dei posti;
 - si utilizzerà prima la graduatoria ai sensi del comma 9 lettera "a" , poi quella ai sensi del comma 9 lettera "b" ed infine, se dovessero rimanere posti disponibili, quella ai sensi del comma 10;

- ad esempio, su A055-Chitarra ci sono 10 posti provinciali da assegnare:
 - nella graduatoria comma 9 lettera "b" ci sono 25 docenti aventi titolo (possono essere di più delle cattedre vacanti perché molti sono su spezzoni) così suddivisi:
 - 1. Fascia 7 anni: 2 docenti
 - 2. Fascia 6 anni: 3 docenti
 - 3. Fascia 5 anni: 3 docenti
 - 4. Fascia 4 anni: 5 docenti
 - 5. Fascia 3 anni: 2 docenti
 - 6. Fascia 2 anni: 3 docenti
 - 7. Fascia 1 anno: 7 docenti
 - si procede all'assegnazione dei docenti ai posti prima utilizzando la fascia 7 e poi a seguire le altre fasce. Dall'esempio, i docenti inseriti nelle fasce 7, 6, 5 ottengono tutti il passaggio. Invece, poiché rimangono solo altri due posti e i docenti inseriti in fascia 4 anni sono cinque, per stabilire chi ha diritto all'assegnazione del posto si deve procedere alla verifica del punteggio acquisito in base alle dichiarazioni dell'Allegato 4 sulla base della Tabella B – Mobilità Professionale. Ai primi due viene assegnato il posto. In conclusione, tre docenti della fascia 4 anni più altri dodici delle fasce successive non otterranno il passaggio ai licei musicali. Naturalmente, nel caso del comma 9, se un docente ha potenzialmente diritto al posto (sulla base del contingente provinciale su dieci posti disponibili si trova tra i primi dieci) ma nella sede di servizio i posti disponibili sono stati esauriti con le precedenti assegnazioni non otterrà il passaggio (con la conferma nella sede di servizio) e si procederà oltre per scorrimento. Eventualmente, potrà concorrere al passaggio con la domanda ai sensi del comma 10.

➤ Principali note di interesse alla Tabella B – Mobilità Professionale:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso (neanche ai fini dell'attribuzione dei crediti professionali di cui alla lettera L);
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande (6 maggio 2017);
- le esigenze di famiglia non si valutano;
- l'utilizzazione sui licei musicali non interrompe la continuità;
- l'assegnazione provvisoria interrompe la continuità;
- il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo (ciò può riguardare alcuni docenti di ruolo che, non avendo all'epoca i requisiti per l'utilizzazione, hanno utilizzato questa norma per accettare contratti a tempo determinato nei licei musicali ed ottenere il requisito del servizio). Pertanto, va dichiarato nell'Allegato 4 come servizio pre-ruolo (specificando che è stato prestato ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2006-2009). Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità (ai sensi del citato articolo, anche se lo si è prestato per più di tre anni, poiché su conserva la titolarità della sede complessivamente per tre anni);
- i diplomi di Conservatorio possono essere valutati ai sensi della Lettera F solo se conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (vedere anche nota 12 della Tabella). Ciò vuol dire che i titolari delle ex classi di concorso A031 e A032 non possono far valere nessun altro diploma di Conservatorio in discipline musicali perché tutti questi diplomi costituiscono titolo di accesso al ruolo di appartenenza. Anche i titolari della ex A077 non possono far valere un altro diploma di Conservatorio della stessa disciplina strumentale di titolarità (ad. Es. Titolare di ex AJ77 Pianoforte in possesso di Diploma Acc. di II livello di Pianoforte essendo in possesso anche di Diploma di Pianoforte V.O.), mentre possono far valere diplomi di Conservatorio conseguiti in altri strumenti o specialità musicali, dato che non costituiscono titolo di accesso al ruolo di appartenenza;
- la partecipazione agli esami di Stato è riconosciuta come punteggio valido per la mobilità se avvenuta nel triennio 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. La condizione necessaria per vedersi riconosciuto il punteggio di un punto per avere svolto gli esami di Stato come commissario o presidente è che tali esami si riferiscano alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323 di riforma della maturità, fino all'anno scolastico 2000/2001. Quindi chiunque avesse partecipato agli esami di Stato nel triennio suddetto, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame, potrà avere riconosciuto fino a tre punti.